

dell'assistenza, che è sostanziale a tutto lo svolgimento del sinistro (1).

Certo nell'ambiente del giudizio, in esso impegnandosi, formalmente il contrasto, è ammessa la *prova contraria* o più esattamente, una nuova prova che la contrarii, sui fatti risultanti dalla Relazione.

Quindi non si può dire che la Relazione abbia il valore di un atto pubblico che la escluda. Sono è vero, atti pubblici i verbali del magistrato che raccolgono le dichiarazioni scritte ed orali del capitano, le deposizioni testimoniali, i confronti, e quanto è materiale d'istruzione relativa; ma fanno fede di ciò che è seguito alla presenza del pubblico ufficiale (art. 1317 Cod. Civ.), non già dalla verità o meno dei fatti affermati da quelle dichiarazioni ed informazioni.

Nè c'è una *decisione* giudiziaria, ma, al più, una delibazione, che, come avviene nei provvedimenti di così detta *giurisdizione volontaria*, può essere oggetto di impugnativa e di contrasto in punto contenzioso; quindi possibilità di prove contrarie.

Per ciò abbiamo detto che, secondo noi, trattasi quasi di una competenza amministrativa, che si demanda alla autorità giudiziaria, ma non per chiederle l'esplicazione giurisdizionale che le è propria. Così può ritenersi inammissibile nelle prove contrarie la ripetizione delle dichiarazioni e deposizioni di parti e di testimoni già sottoscritte ed acquisite; ma sono ammissibili confronti, che non si sieno fatti, anche tra le stesse persone che hanno deposto, e il

---

(1) Nella sua recentissima sentenza 14 giugno 1932 la Cassazione è di opinione diversa: dà valore di semplici presunzioni alle risultanze dell'inchiesta (v. *Mass. Foro It.* 1932 col. 448).